

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2561

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FERIOLI e QUILLERI

Presentata il 1° giugno 1970

Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente contributi statali per la riparazione o ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per il ripristino dei fabbricati distrutti dagli eventi bellici, i danneggiati che non avevano i mezzi per la ricostruzione si sono limitati a fare delle riparazioni alle parti del fabbricato che erano riparabili.

Tali danneggiati per poter usufruire dei benefici concessi per la ricostruzione, dovevano presentare domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge 17 dicembre 1957, n. 1238; decorso tale termine gli interessati che proprio avevano maggior bisogno per la loro deficienza di mezzi, di usufruire dei benefici concessi per la ricostruzione, ne restano esclusi; appunto perché avevano riparato, provvisoriamente per l'urgenza e per

scarsa di mezzi, solo una parte del fabbricato.

Per porre sullo stesso piano di quelli che ottennero i benefici concessi per la ricostruzione, anche i danneggiati più bisognosi, che ottennero solo i benefici limitati per le riparazioni, appare equo riaprire per un anno il termine di cui all'articolo 2 della citata legge 17 dicembre 1957, n. 1238, anche per ricostituire il numero di alloggi preesistenti alla guerra, mentre l'incremento demografico accresce continuamente le necessità di abitazioni, che era già insufficiente.

È questo lo scopo della presente proposta di legge che si sottopone all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.